



**DIRETTIVA N. 19**

**Ai Responsabili di Settore  
SEDE**

**p.c. Al Sindaco  
SEDE**

**p.c. All'O.D.V.**

**OGGETTO: Determinazioni relative alla concessione di contributi economici. Indicazioni normative e procedurali.**

Nell'ambito dell'attività del controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, come risulta dal verbale n. 1 del 08.04.2020 dell'Unità di controllo a ciò preposta, si rileva, in relazione alle determinazioni di assegnazione/liquidazione di un contributo economico ad un ente di diritto privato l'assenza dell'espresso richiamo all'art. 4 comma 6 del D.L. 95/2012.

Il richiamo normativo sopra citato riveste, nelle procedure di erogazione dei contributi, rilevanza sostanziale dato che: *“A decorrere dal 1 gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformita' con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.”*

Pertanto, l'espresso richiamo normativo, nei provvedimenti concessori, della disposizione di cui all'art. 4 comma 6 del D.L. 95/2012, rappresenta un supporto per il Responsabile del procedimento costituendo la qualificazione giuridica del beneficiario un requisito soggettivo presupposto che legittima l'erogazione della sovvenzione economica.

Sempre con la finalità di dare supporto all'attività istruttoria diretta all'erogazione di benefici economici e sovvenzioni, attività ricompresa nei processi ad elevato rischio di corruzione, si ricorda che i commi da 125 a 129 dell'art. 1 della Legge n. 124 del 04 Agosto 2017, prevedono l'obbligo a capo delle organizzazioni no-profit, di pubblicare entro il 28 Febbraio di ogni anno (quest'anno termine prorogato al 30 Giugno), nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque

vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle PA nell'anno precedente di importo superiore ai 10.000,00 euro.

L'inosservanza di tale obbligo di pubblicazione comporta per tali soggetti la restituzione delle somme percepite; da ciò deriva l'onere della verifica in capo al Comune dei siti dei soggetti *no-profit* con cui intrattengono rapporti economici di qualsiasi tipologia, al fine di verificare l'avvenuto adempimento del rispetto della prescrizione sopra indicata.

Con l'occasione si ricorda che l'erogazione dei contributi e sovvenzioni comunali deve rispettare le disposizioni comunitarie degli aiuti di Stato di cui all'art. 107 del Trattato UE, pertanto, l'erogazione deve intendersi incompatibile con le regole del trattato europeo qualora sia a favore di un soggetto che svolge attività economica e possa quindi falsare la concorrenza e le regole del libero mercato.

E' necessario quindi, già nella fase istruttoria, valutare adeguatamente se il contributo è diretto al sostegno di un'attività economica rivolta al mercato e, nel caso positivo, di inserire l'erogazione nel "Registro Nazionale degli Aiuti di Stato" (RNA). Tale adempimento consentirà il rispetto della quota *de minimis*, ossia la quota dei contributi pubblici compatibili con la disciplina degli aiuti di Stato, definita in sede europea per le diverse tipologia di imprese, percepibili nel triennio. Dal 1 luglio l'ente è tenuto alla verifica presso il "RNA" di tale requisito, in sostituzione dell'acquisizione dell'autocertificazione a carico dell'assegnatario.

Per completezza si evidenzia, inoltre, l'opportunità, di precisare, relativamente a tutte le fattispecie di erogazione di contributo economico nel provvedimento di concessione che *"i benefici economici rientrano tra le fattispecie per le quali non sussiste l'obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in quanto detti contributi non derivano da rapporti sinallagmatici e contrattuali con l'Ente."*

Ringraziando per la collaborazione, porgo cordiali saluti.

Preganziol, 30.07.2020

Il Segretario Generale  
F.to Dr.ssa Antonella Bergamin